



# Comune di Cingoli

“Balcone delle Marche”



Piazza Vittorio Emanuele II, 1 - 62011 - P.I. 00129810438 - tel.0733 601903 - fax 0733 602961  
e-mail: protocollo@comune.cingoli.mc.it

## CAPITOLATO D'ONERI

**STAZIONE APPALTANTE Comune di Cingoli**

Piazza Vittorio Emanuele II, 1 - 62011 - Cingoli  
tel.0733 601903 - fax 0733 602961

e-mail: protocollo@comune.cingoli.mc.it

### “SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO – POTATURA STRAORDINARIA E TAGLIO DI ALBERI AD ALTO FUSTO PRESENTI PRESSO VIALI E PARCHI PUBBLICI” – ANNO 2020

Il Responsabile Unico del Procedimento  
Ing. Domenico Villano

#### ARTICOLO 1 - OGGETTO DELL'APPALTO E NORME CHE LO REGOLANO

Il presente capitolato ha per oggetto la potatura e taglio degli alberi di alto fusto presenti sul territorio comunale nel capoluogo di Cingoli, nelle frazioni di Grottaccia ed Avenale. L'appalto deve essere eseguito con l'osservanza di quanto previsto:

- dal decreto legislativo n. 50/2016, in seguito anche “Codice dei contratti pubblici”;
- dal decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010 n. 207, per quanto applicabile;
- dal presente Capitolato d'oneri;
- dal contratto di appalto stipulato con la ditta affidataria;
- dalle norme del Codice Civile per tutto quanto non previsto dalla documentazione di gara.

#### ARTICOLO 2 - DURATA DELL'APPALTO

L'appalto per il servizio in oggetto avrà durata dal 20/03/2020 al 31/12/2020 o comunque a decorrere dalla data di affidamento del servizio in oggetto, salvo i casi di risoluzione anticipata previsti nelle condizioni particolari di contratto e nelle Condizioni Generali di Contratto MEPA e potrà essere rinnovato con atto espresso per un periodo di anni uno agli stessi prezzi, patti e condizioni con un preavviso di 30 giorni dalla data di scadenza sopra indicata.

Vista l'urgenza di dare inizio ai lavori di potatura, quantomeno nella zona individuata in Viale della Carità, tratto compreso tra il parcheggio dell'Ospedale di Cingoli sino al bivio tra strada comunale per l'Avenale e S.R. 502 Km 21+350, in quanto la stagione Silvana ha termine 15/04/2020.

L'impresa dovrà attenersi alle disposizioni della Stazione Appaltante circa i tempi e i modi di esecuzione del servizio.

È ammessa la sospensione delle prestazioni nei casi di avverse condizioni climatiche, forza maggiore o altre circostanze speciali che impediscano l'esecuzione o la realizzazione a regola d'arte delle stesse.



# Comune di Cingoli

“Balcone delle Marche”



Piazza Vittorio Emanuele II, 1 - 62011 - P.I. 00129810438 - tel.0733 601903 - fax 0733 602961  
e-mail: protocollo@comune.cingoli.mc.it

Tale sospensione deve essere concordata con il responsabile del servizio come pure la ripresa delle prestazioni.

I giorni concessi di sospensione non rientrano nel computo dei giorni fissati per l'ultimazione del servizio.

## ARTICOLO 3 - MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio si compone dei seguenti interventi di potatura dei seguenti alberi di altezza compresa tra i 6 e 20 metri:

- a) VIALE DELLA CARITA passeggiata da parcheggio ospedale verso strada Comunale Capo di Rio-Avenale-Grottaccia;
- b) VIALE DELLA CARITA passeggiata strada Comunale Capo di Rio-Avenale-Grottaccia sino a variante SS 502;
- c) FINE PARCO GIOCHI CINGOLI - VIA DELLA PORTELLA (partendo dall'incrocio verso la Portella);
- d) CENTRO ABITATO DELLA FRAZIONE GROTTACCIA, VIA PALLADIO E VIA SAN SERGIO;
- e) VIALI VALENTINI;

## AUTOMEZZI E PERSONALE DA UTILIZZARE

### Automezzi forniti dalla ditta aggiudicataria

La ditta aggiudicataria dovrà fornire tutti i mezzi ed attrezzature necessari per lo svolgimento del servizio in conformità al presente capitolato, alle norme di sicurezza di cui al D.Lgs 81/2008, al Codice della Strada e relativo Regolamento attuativo approvato con DPR 495/92.

### Personale da utilizzare

La ditta aggiudicataria dovrà utilizzare tutto il personale che si renderà necessario per l'esecuzione del servizio nei termini assegnati. Il personale impiegato dovrà essere dotato dei necessari D.P.I. per la sicurezza sui luoghi di lavoro.

### Modalità di smaltimento rifiuti raccolti

I rifiuti riciclabili e non riciclabili raccolti, divisi per categoria, dovranno essere conferiti ad idoneo centro di raccolta e trattamento.

## ARTICOLO 4 - PRESTAZIONI

Tutte le prestazioni oggetto del presente appalto sono considerate ad ogni effetto servizi pubblici e per nessuna ragione potranno essere sospese o abbandonate salvo casi di forza maggiore.

## ARTICOLO 5 - MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO

L'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 32, comma 5, D.Lgs. 50/2016, di cui all'art. 36, comma 2, lett. a), del medesimo decreto, esperita tramite R.D.O all'interno del mercato elettronico per la pubblica amministrazione messo a disposizione da CONSIP S.p.A., MEPA, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, con il metodo del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lettera c) del D.Lgs. 50/2016, mediante indicazione della percentuale di ribasso dei prezzi posti a base di gara in quanto trattasi di servizi di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35 del medesimo decreto.

## ARTICOLO 6 - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO



# Comune di Cingoli

“Balcone delle Marche”



Piazza Vittorio Emanuele II, 1 - 62011 – P.I. 00129810438 – tel.0733 601903 – fax 0733 602961  
e-mail: protocollo@comune.cingoli.mc.it

L'organizzazione esecutiva del servizio oggetto dell'appalto è affidata alla Ditta aggiudicataria, nel totale rispetto dei vincoli imposti dal presente Capitolato d'Oneri e di quanto contenuto nei regolamenti comunali e delle disposizioni dell'ufficio comunale competente.

## **ARTICOLO 7 - COOPERAZIONE TRA LE PARTI**

È fatto obbligo alla ditta appaltatrice di segnalare al Responsabile dell'Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio del Comune di Cingoli tutte quelle circostanze ed evidenze che, rilevate nell'espletamento delle operazioni oggetto dell'appalto, possano impedire il loro corretto svolgimento.

È fatto altresì obbligo di denunciare immediatamente agli agenti comunali qualsiasi irregolarità riscontrata (atti vandalici) coadiuvando l'opera degli agenti stessi con l'offrire tutte le indicazioni possibili per l'individuazione del contravventore.

## **ARTICOLO 8 - RESPONSABILITA' – DANNI**

L'appaltatore è responsabile dei sinistri che per incuria o imperizia dovessero colpire persone, animali o cose ed in particolar modo gli operai addetti ai lavori; dovrà inoltre uniformarsi alle disposizioni vigenti relative alle assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro, contro la disoccupazione, invalidità vecchiaia e tubercolosi. Saranno in ogni caso a carico esclusivo dell'assuntore i soccorsi ai feriti nonché le indennità che potranno essere dovute agli operai, loro famiglie ed eredi a ragione di incidenti o malattie dipendenti dal lavoro.

L'amministrazione non risponderà di eventuali atti vandalici a danno del materiale o del servizio per il quale dovrà provvedere la ditta stessa, per garantire la continuità del servizio stesso.

## **ARTICOLO 9 - RISPETTO CONTRATTO DI LAVORO DIPENDENTI**

Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'impresa si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti e negli accordi integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nelle località in cui si svolge il servizio.

L'impresa si obbliga, altresì, ad applicare il contratto e gli accordi medesimi che dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche in rapporti con soci. I suddetti obblighi vincolano l'impresa anche se non sia aderente alle Associazioni stipulanti e receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

## **ARTICOLO 10 - SORVEGLIANZA E CONTROLLO**

Il comune provvederà alla sorveglianza ed al controllo del servizio appaltato circa il mantenimento degli standard di efficienza richiesti. Spetta al Responsabile del servizio, sentito l'impiegato incaricato, di impartire alla Ditta appaltatrice eventuali disposizioni concernenti modifiche alle modalità di esecuzioni dei servizi, previa eventualmente adozione dei necessari provvedimenti amministrativi.

## **ARTICOLO 11 - IMPORTO DELL'APPALTO**

L'importo del servizio ammonta a € **22.999,72** (diconsi euro ventiduemilanovecentonovantanove/72) oltre IVA di legge di cui € **22.157,84** (ventiduemilacentocinquantesette/84) soggetti a ribasso, € **841,88** (ottocentoquarantuno/88) per oneri di sicurezza e costi della mano d'opera non soggetti a ribasso.



# Comune di Cingoli

“Balcone delle Marche”



Piazza Vittorio Emanuele II, 1 - 62011 - P.I. 00129810438 - tel.0733 601903 - fax 0733 602961  
e-mail: protocollo@comune.cingoli.mc.it

Eventuali modifiche contrattuali potranno essere autorizzate ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs. 50/2016 nella misura massima del 10% dell'importo contrattuale e potranno riguardare ulteriori piante da abbattere o da potare, i prezzi per calcolare il costo della variazione saranno quelli derivanti dai prezzi unitari di cui al computo metrico aggiornati con il ribasso offerto dall'aggiudicatario in sede di gara. Il servizio di cui trattasi non è ripartito in lotti. La proroga dovrà avvenire alle stesse condizioni contrattuali e agli stessi prezzi previsti in sede di gara.

L'Impresa è obbligata ad accettare la proroga.

## **ARTICOLO 12 - PRESTAZIONI NON PREVISTE E VARIAZIONI**

Le prestazioni per l'abbattimento di alberature sono state previste ma non quantificate e qualora la Stazione Appaltante con motivata esigenza, sulla base di studi e pareri riguardanti lo stato di salute delle alberature, potrà provvedere alla variazione da potatura ad abbattimento di alcune alberature, il cui prezzo comunque sarà soggetto alle stesse condizioni offerte per quanto concerne il servizio di potatura.

In caso di necessità ed urgenza la stazione appaltante potrà apportare modifiche al programma delle prestazioni, in aumento od in diminuzione nell'interesse dell'economia delle prestazioni.

L'impresa appaltatrice si obbliga ad assoggettarsi alle variazioni, alle stesse condizioni previste dal contratto.

Oltre all'aggiornamento del corrispettivo relativo alle mutate prestazioni, l'impresa appaltatrice non avrà diritto a nessuna altra indennità.

Resta salvo che al di là del limite di cui all'art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016 (del quinto del prezzo dell'appalto), in aumento od in diminuzione, l'impresa appaltatrice ha diritto di recedere dal contratto, in tal caso avrà diritto al pagamento delle prestazioni rese a termine di contratto.

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'impresa appaltatrice se non disposta dalla stazione appaltante e preventivamente approvata.

Le modifiche non preventivamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi.

## **ARTICOLO 13 - LIMITAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE PEDONALE E VEICOLARE-SEGNALETICA**

Nel caso in cui si debba procedere ad effettuare limitazioni alla circolazione pedonale, l'Impresa deve predisporre l'installazione dell'idonea cartellonistica di segnalazione di pericolo, nonché di tutti gli elementi infrastrutturali eventualmente necessari.

Nel caso in cui si debba procedere ad una limitazione della circolazione veicolare pubblica, l'Impresa appaltatrice, oltre agli obblighi di idonea segnalazione previsti dal comma precedente, ha il compito di assicurare, tramite il collegamento diretto e coordinato con gli organi pubblici di vigilanza (es. tramite il servizio di Polizia Locale), il mantenimento di un sufficiente livello di flusso veicolare, in relazione alle varie condizioni di traffico. Tutti i segnali adottati dovranno essere rigorosamente conformi a tipi e dimensioni prescritti dal Regolamento di esecuzione del Codice della Strada ed a quanto richiesto dalle Circolari del Ministero Lavori Pubblici e forniti dall'aggiudicatario.

## **ARTICOLO 14 - CONTABILITA' E PAGAMENTI**

Il corrispettivo determinato come indicato agli articoli 5 e 12 si intende per l'intero servizio.

I pagamenti al prestatore dei servizi saranno liquidati con bonifico bancario attraverso la tesoreria comunale entro 30 giorni dalla data di presentazione di regolare fattura avente per oggetto la prestazione complessiva.



# Comune di Cingoli

“Balcone delle Marche”



Piazza Vittorio Emanuele II, 1 - 62011 - P.I. 00129810438 - tel.0733 601903 - fax 0733 602961  
e-mail: protocollo@comune.cingoli.mc.it

Ove, per qualsiasi motivo, la prestazione fosse eseguita parzialmente sarà corrisposto solamente la parte di servizio realizzato.

Condizione obbligatoria ai fini del pagamento è che l'appaltatore, ai sensi dell'art. 25 del D.L. 66/2014, presenti fattura elettronica nella quale siano indicate le prestazioni svolte, il codice CIG e che lo stesso sia in regola con il versamento dei contributi previdenziali.

## **ARTICOLO 15 - INVARIABILITA' DEI PREZZI**

I prezzi formanti oggetto del presente capitolato e del contratto si intendono fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto.

Conseguentemente resta escluso, in modo categorico, la possibilità di chiedere la revisione dei prezzi o compensi aggiuntivi a qualsiasi titolo.

## **ARTICOLO 16 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

L'appaltatore è tenuto, a pena di nullità, ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'articolo 3 della legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al contratto in oggetto.

L'appaltatore in osservanza alle norme dell'articolo 3 della legge n., 136/2010 e degli articoli 6 e 7 del Decreto-legge 12/11/2010 n. 187, convertito dalla Legge 17/12/2010 n. 217 assume senza eccezioni o esclusioni alcuna, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari mediante conto corrente dedicato alle transazioni per le commesse pubbliche.

Il contratto sarà sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dal cottimista al committente il quale è sollevata da ogni responsabilità.

## **ARTICOLO 17 - CONTROVERSIE**

Tutte le questioni che potessero insorgere durante l'esercizio dell'appalto o successivamente ad esso sull'interpretazione ed applicazione dei patti contrattuali saranno risolte secondo la regolare procedura amministrativa prevista dal Codice Civile.

In ogni caso sarà competente il foro di Macerata.

## **ARTICOLO 18 - ESECUZIONE D'UFFICIO DEI SERVIZI**

Verificandosi deficienze nelle modalità di esecuzione di prestazione o abuso nell'adempimento degli obblighi contrattuali ed ove la Ditta appaltatrice regolarmente diffidata, non ottemperi agli ordini ricevuti, il Responsabile del Servizio avrà la facoltà di ordinare e di far eseguire d'Ufficio, a spese dell'Impresa, i lavori necessari per consentire il buon andamento del servizio, oltre la applicazione delle penali maturate.

## **ARTICOLO 19 - DECADENZA DELL'APPALTO**

Il Comune, salva l'applicazione del precedente articolo 18, può dichiarare la decadenza dell'appaltatore nei seguenti casi:

a) gravi e frequenti violazioni degli obblighi contrattuali non regolarizzati a seguito di diffida formale;



# Comune di Cingoli

“Balcone delle Marche”



Piazza Vittorio Emanuele II, 1 - 62011 – P.I. 00129810438 – tel.0733 601903 – fax 0733 602961  
e-mail: protocollo@comune.cingoli.mc.it

- b) arbitrario abbandono del servizio da parte della ditta appaltatrice;
- c) sospensioni delle autorizzazioni rilasciate alla ditta concessionaria per lo svolgimento delle attività oggetto dell'appalto;
- d) dichiarazione di fallimento della ditta appaltatrice.

## **ARTICOLO 20 - SUBAPPALTO E DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO**

Il servizio potrà essere subappaltato nei limiti di quanto previsto dall'articolo 105 del decreto legislativo n. 50/2016 e comunque autorizzato dal RUP previa richiesta formulata nei modi stabiliti dalla legge almeno 15 giorni prima dell'effettivo ingresso della ditta subappaltatrice.

In caso di infrazioni alle norme di legge o del presente capitolato commesse dal subappaltatore occulto, unico responsabile verso la stazione appaltante e verso i terzi rimane a tutti gli effetti l'appaltatore.

In caso di inadempienza si procederà alla immediata risoluzione del contratto.

L'Amministrazione comunale in questo caso incamererà la cauzione a titolo di risarcimento danni per le spese ad essa causate, salvo maggiori danni accertati.

È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 106, comma 13 del decreto legislativo n. 50/2016 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, sia notificato all'amministrazione committente prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal RUP.

Dall'atto di cessione dovrà desumersi l'entità del credito ceduto, il cessionario dello stesso, le modalità di pagamento ed i riferimenti bancari (codice IBAN) del cessionario medesimo.

Il cessionario è tenuto a rispettare la normativa sulla tracciabilità di cui alla Legge n. 136/2010.

L'amministrazione committente potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in forza del presente contratto di appalto.

## **ARTICOLO 21 - PENALI**

Le inadempienze ritenute lievi a qualunque obbligo derivante dal contratto comporteranno, previa contestazione degli addebiti, l'applicazione di una penale giornaliera dell'uno per mille (0,1%), fino ad un massimo del 10% cumulativo, dell'importo contrattuale con determinazione motivata del responsabile del servizio impugnabile mediante ricorso alla Giunta comunale.

Per le recidive e per le inadempienze più gravi, ove non vi si ravvisi, la grave inadempienza che risolve il contratto, il Comune si riserva, previa contestazione degli addebiti, più severe misure da adottare con deliberazione motivata della Giunta comunale.

Il Comune si riserva di far eseguire da altri il mancato o trascurato servizio e di acquistare il materiale occorrente, a spese dell'appaltatore.

Rifusione di spese, pagamento di danni e penalità verranno applicati mediante ritenuta sulla prima rata del corrispettivo.

## **ARTICOLO 22 - GARANZIE**

### **22.1 Garanzia definitiva**

Ai sensi dell'art. 103 del decreto legislativo n. 50/2016, l'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo



# Comune di Cingoli

“Balcone delle Marche”



Piazza Vittorio Emanuele II, 1 - 62011 - P.I. 00129810438 - tel.0733 601903 - fax 0733 602961  
e-mail: protocollo@comune.cingoli.mc.it

93, commi 2 e 3 del medesimo codice dei contratti pubblici, pari al dieci (10%) per cento dell'importo contrattuale.

Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il dieci (10%) per cento.

Ove il ribasso sia superiore al venti per cento (20%), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'ottanta (80%) per cento dell'iniziale importo garantito.

L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento del servizio o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.

Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

## **22.2 Norme riguardanti entrambe le garanzie**

Le fidejussioni per le garanzie devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice.

La garanzia fideiussoria a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto



# Comune di Cingoli

“Balcone delle Marche”



Piazza Vittorio Emanuele II, 1 - 62011 – P.I. 00129810438 – tel.0733 601903 – fax 0733 602961  
e-mail: protocollo@comune.cingoli.mc.it

legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia deve avere efficacia per almeno trecentosessanta (360) giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

Il bando o l'invito possono richiedere una garanzia con termine di validità maggiore o minore, in relazione alla durata presumibile del procedimento, e possono altresì prescrivere che l'offerta sia corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura, per la durata indicata nel bando, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto:

- a) del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000;
- b) del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001;
- c) del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. d) del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.

Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti;

- e) del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.

## **ARTICOLO 23 - ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE**

Sono a carico della Ditta appaltatrice tutte le spese, nessuna esclusa, relative:

- al possesso di licenze e di permessi nonché l'ottemperanza di ogni adempimento necessario, richiesti da qualsivoglia disposizione prevista dalle norme vigenti durante il periodo di durata dell'appalto;



# Comune di Cingoli

“Balcone delle Marche”



Piazza Vittorio Emanuele II, 1 - 62011 - P.I. 00129810438 - tel.0733 601903 - fax 0733 602961  
e-mail: protocollo@comune.cingoli.mc.it

- ogni spesa inerente al personale addetto;
- materiali di consumo per lo svolgimento del servizio;
- trasporto dei materiali e attrezzature di lavoro;
- spese di viaggio;
- piccole attrezzature necessarie per effettuare le varie manutenzioni;
- le spese di assicurazione;
- a tutte le spese, imposte, tasse e diritti di segreteria connessi alla stipula del contratto di affidamento;
- l'assunzione del rischio completo e incondizionato dell'esecuzione del servizio;
- la comunicazione tempestiva e per iscritto relativa ad ogni qualsivoglia inconveniente, di qualsiasi portata, pregiudizievole per il buon andamento del servizio.

Le operazioni di pulizia, condotte da personale specializzato e dotato delle migliori attrezzature disponibili e dei materiali più idonei a risolvere, di volta in volta, le diverse necessità di intervento, devono essere finalizzate ad assicurare il massimo confort e le migliori condizioni di igiene per garantire un sano e confortevole svolgimento delle attività nel pieno rispetto dell'immagine della Stazione Appaltante.

Tutti i prodotti chimici impiegati devono essere non nocivi e rispondere alla normativa vigente in Italia e nell'U.E relativamente a “biodegradabilità”, “dosaggi”, “avvertenze di pericolosità”.

È vietato l'uso di prodotti tossici e/o corrosivi.

L'Appaltatore sarà responsabile della custodia delle macchine, delle attrezzature e di tutti i prodotti utilizzati.

## **ARTICOLO 24 - ONERI A CARICO DELLA STAZIONE APPALTANTE**

La Stazione Appaltante, compatibilmente con le proprie disponibilità, si impegna a mettere a disposizione dell'Appaltatore i locali da adibire a deposito di materiali ed attrezzature in ciascuna struttura oggetto del presente appalto. La responsabilità dei locali è a totale carico dell'Appaltatore. Sono a carico della Stazione Appaltante le spese per la fornitura di acqua di energia elettrica nonché l'acquisto dei materiali di consumo per i servizi igienici (carta igienica, sapone per le mani, carta asciugamani).

## **ARTICOLO 25 - SPESE PER LA STIPULA DEL CONTRATTO**

Il conferimento del servizio avverrà mediante stipula di contratto, sul portale Consip, tramite contratto in forma di scrittura privata, previo adempimento delle formalità previste dal presente capitolato, secondo la tempistica stabilita dall'art. 32, comma 10, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, ovvero per affidamenti effettuati attraverso il mercato elettronico. L'affidatario sarà tenuto al perfezionamento del documento con l'imposta di bollo (ai sensi art. 2 DPR 26/10/72 n. 642).

Nel caso in cui l'aggiudicatario non si presenti per la stipula del contratto entro il termine fissato dalla stazione appaltante si intende rinunciatario, decadendo dall'affidamento, fatti salvi comunque ogni diritto e azione della stazione appaltante, ivi compreso il risarcimento dei danni causati e fermo restando la facoltà della stazione appaltante di procedere ad un nuovo affidamento all'operatore economico che gli succede in graduatoria.

Sono a carico della ditta le tasse di registrazione del contratto, i bolli, i diritti di segreteria ed ogni altra imposta conseguente alla stipula del contratto.

## **ARTICOLO 26 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Macerata, rimanendo espressamente escluso il ricorso alla procedura dell'arbitrato.



# Comune di Cingoli

“Balcone delle Marche”



Piazza Vittorio Emanuele II, 1 - 62011 - P.I. 00129810438 - tel.0733 601903 - fax 0733 602961  
e-mail: protocollo@comune.cingoli.mc.it

## **ARTICOLO 27 - TRATTAMENTO DEI DATI**

Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 come modificato ed integrato dal Regolamento UE 2016/679 e decreto legislativo 101/2018 (GDPR), i dati forniti dalla stazione appaltante saranno trattati dall'appaltatore esclusivamente per le finalità connesse all'esecuzione del contratto.

Il responsabile del trattamento dei dati è l'appaltatore.

Ai sensi del GDPR, i dati forniti dall'appaltatore saranno trattati dalla stazione appaltante esclusivamente per le finalità connesse alla stipulazione e gestione del contratto.

Il titolare del trattamento dei dati è la stazione appaltante.

L'ambito di diffusione dei dati è quello previsto dalla legge 241/90 e dalla normativa vigente in materia di appalti pubblici.

## **ARTICOLO 28 - DOMICILIO E RAPPRESENTANZA**

Il prestatore del servizio eleggerà domicilio presso la sede comunale.

Dovrà comunicare prima della firma del contratto le generalità del legale rappresentante della ditta e del responsabile del servizio cui potrà essere fatto riferimento dal Comune e dagli utenti o terzi.

Dovranno anche essere comunicate le generalità di un responsabile supplente cui poter fare riferimento in caso di indisponibilità od irreperibilità del responsabile.

Tutte le spese necessarie contrattuali sono a carico della ditta appaltatrice.

## **ARTICOLO 29 - NORME DI RINVIO**

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato si rinvia a quanto disposto dalle norme legislative e regolamentari vigenti in materia.